

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019

341/2019/R/EFR

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL RITIRO, DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DAGLI IMPIANTI CHE ACCEDONO ALL'INCENTIVAZIONE TRAMITE LE TARIFFE FISSE OMNICOMPRESIVE PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 4 LUGLIO 2019. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DELLE RISORSE NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAL MEDESIMO DECRETO INTERMINISTERIALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019, nella sua versione conseguente alla verifica positiva da parte della Corte dei Conti, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 30 luglio 2019, prot. Autorità 20245 del 30 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/alt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 47/2013/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT) e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 404/2016/R/efr), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel), e il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr, e il relativo Allegato A;
- il parere dell'Autorità 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 340/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 340/2019/R/efr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 4 luglio 2019, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili eolica, idrica, gas residuati dai processi di depurazione e solare fotovoltaica, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01);
- il decreto interministeriale 4 luglio 2019, tra l'altro, definisce due diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, tramite iscrizione in appositi registri (Titolo II del decreto interministeriale 4 luglio 2019) ovvero tramite procedure competitive di aste al ribasso (Titolo III del decreto interministeriale 4 luglio 2019), nonché i requisiti generali per l'accesso ai medesimi meccanismi di incentivazione dando mandato al GSE di definire le procedure dei registri e delle aste per l'accesso agli incentivi previsti;
- l'articolo 7 del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede:
 - al comma 6, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provvede, ove richiesto dal produttore, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva (di seguito: ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva), ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento;
 - al comma 7, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al richiamato comma 6, il GSE calcola la componente incentivo pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario e:
 - i. qualora tale differenza sia positiva, il medesimo GSE eroga gli importi dovuti con riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto interministeriale 23 giugno 2016;
 - ii. qualora tale differenza sia negativa, il medesimo GSE congruaglia ovvero provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione ovvero la corresponsione dei relativi importi.

In tutti i casi, il medesimo comma prevede che l'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti di produzione resta nella disponibilità del produttore;

 - al comma 8, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW che scelgono di mantenere l'energia elettrica nella propria disponibilità possono richiedere al GSE di optare per l'erogazione del solo incentivo secondo quanto previsto dal richiamato comma 7, in luogo del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all'altro è consentito per non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione;

- l'articolo 3, comma 8, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede che l'accesso agli incentivi previsti dal medesimo decreto interministeriale è alternativo al ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (ritiro dedicato attualmente regolato con la deliberazione 280/07 e il relativo Allegato A) e allo scambio sul posto (attualmente regolato con la deliberazione 570/2012/R/efr e il relativo Testo Integrato Scambio sul Posto);
- l'articolo 7, comma 5, del decreto interministeriale 4 luglio 2019, con riferimento agli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, prevede che alla tariffa spettante si applicano le condizioni e le modalità indicate nell'Allegato 2 del decreto interministeriale 23 giugno 2016;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal medesimo decreto siano posti a carico delle tariffe elettriche e che altresì adotti le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 10 (partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione) e comma 12 (previsione che non siano ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici), del medesimo decreto;
- l'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, tra l'altro, prevede che la quantità di energia elettrica incentivata a seguito di un potenziamento, anziché essere misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato, sia calcolata sulla base di un algoritmo che tiene conto dell'intera produzione netta di energia elettrica immessa in rete;
- la previsione di cui al precedente alinea determina che l'impianto oggetto di potenziamento debba necessariamente continuare a essere trattato come un unico impianto non suddivisibile in sezioni; tale previsione implica che l'impianto che accede agli incentivi di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016 e anche agli incentivi di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, anche solo per una parte della propria produzione netta immessa in rete, non abbia diritto all'accesso al ritiro dedicato e allo scambio sul posto.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 340/2019/R/efr, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 4 luglio 2019 per quanto di competenza della medesima Autorità;
- la struttura degli strumenti incentivanti definita dal decreto interministeriale 4 luglio 2019 è sostanzialmente analoga a quella di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016;
- l'Autorità, con la deliberazione 404/2016/R/efr e il relativo Allegato A dando seguito a quanto previsto dal decreto interministeriale 23 giugno 2016, ha definito:

- le modalità di ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive prevista dal decreto interministeriale 23 giugno 2016 (di seguito: ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva 2016);
- le modalità con le quali trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica, le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.
- l'articolo 25 del decreto-legge 91/14 ha previsto che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono:
 - a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti di produzione destinati all'autoconsumo fino a 3 kW;
 - definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico a seguito della proposta del GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività;
- il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2015, ha:
 - definito le tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le proprie attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
 - previsto la sostituzione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza del medesimo, posti a carico degli operatori, che risultano in contrasto con le tariffe di cui al precedente alinea;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal medesimo decreto siano posti a carico delle tariffe elettriche e che, altresì, adotti le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l'attuazione dall'articolo 3, comma 10 (partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione) e comma 12 (previsione che non siano ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici), del medesimo decreto;
- la definizione delle disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione (articolo 3, comma 10, del decreto interministeriale 4 luglio 2019), nonché le misure per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto (previsione che non siano ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici) debba necessariamente essere integrata e resa coerente con le procedure di accesso ai registri e alle aste definite dal GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità di ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 250 kW per la quale sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive ai sensi del decreto interministeriale 4 luglio 2019, nonché le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE;
- prevedere che le modalità di ritiro e le modalità di cessione, da parte del GSE, al mercato dell'energia elettrica di cui al precedente alinea siano analoghe a quelle già definite dalla deliberazione 404/2016/R/efr, poiché il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva previsto dal decreto interministeriale 4 luglio 2019 è, per i profili che rilevano, analogo al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva 2016;
- prevedere che i corrispettivi di sbilanciamento sostenuti dal GSE, in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la quale sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive, siano posti in capo ai produttori che accedono a tali tariffe secondo le medesime modalità adottate nel caso di ritiro dedicato;
- definire le modalità con le quali trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica, le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 4 luglio 2019, prevedendo che siano poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM}:
 - nel caso di impianti di potenza superiore a 250 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 250 kW che optano per l'erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse omnicomprensive, gli oneri relativi agli incentivi erogati dal GSE;
 - nel caso di impianti di potenza fino a 250 kW diversi da quelli di cui al precedente alinea, la differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica ammessa alle tariffe fisse omnicomprensive e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica;
- non prevedere ulteriori oneri in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM}, derivanti dall'attuazione al decreto interministeriale 4 luglio 2019, per effetto dell'articolo 25 del decreto-legge 91/14;
- dare mandato al GSE affinché:
 - contestualmente alla definizione delle procedure per la partecipazione alle aste e ai registri di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, adotti le disposizioni necessarie per permettere la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione;
 - elabori una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Autorità finalizzata a definire procedure che permettano di verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019;

- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità;
- differire l'efficacia del presente provvedimento alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019

DELIBERA

1. di approvare le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 111/06 nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione di "energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto interministeriale 4 luglio 2019";
 - all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione "unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto interministeriale 4 luglio 2019";
3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 280/07 nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, al termine di ciascuna delle definizioni di cui alle lettere a) e b), sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto interministeriale 4 luglio 2019";
 - all'articolo 2, comma 2.2, le parole "5 luglio 2012, 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "5 luglio 2012, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019";
4. di modificare il Testo Integrato Trasporto nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "decreto 21 dicembre 2017" è aggiunta la seguente definizione: "**decreto 4 luglio 2019** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019;";
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "deliberazione 237/2018/R/eel" è inserita la seguente definizione: "**deliberazione 340/2019/R/efr** è la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 340/2019/R/efr;";
 - all'articolo 50, comma 50.1, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “
 - bb) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 4 luglio 2019 nel caso di impianti di potenza fino a

250 kW diversi da quelli di cui alla lettera cc), e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 340/2019/R/efr;

cc) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto 4 luglio 2019 nel caso di impianti di potenza superiore a 250 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 250 kW che optano per l'erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse onnicomprensive.”;

5. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel nei seguenti punti:
 - al punto 1, lettera e), le parole “decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 4 luglio 2019”;
 - al punto 1, lettera f), le parole “decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019”;
6. di modificare l'Allegato B alla deliberazione 128/2017/R/eel nei seguenti punti:
 - all'inizio del paragrafo “*Dati e informazioni che il GSE è tenuto a inviare annualmente entro la fine di marzo di ogni anno*”, le parole “decreti interministeriali 5 luglio 2012 e 23 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “decreti interministeriali 5 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019”;
 - al punto 6, le parole “decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 4 luglio 2019”;
 - al punto 8, le parole “decreto interministeriale 23 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “decreti interministeriali 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019”;
7. di dare mandato al GSE affinché:
 - contestualmente alla definizione delle procedure per la partecipazione alle aste e ai registri di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, adotti le disposizioni necessarie per permettere la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione;
 - elabori una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Autorità finalizzata a definire procedure che permettano di verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
9. di differire l'efficacia del presente provvedimento alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019;
10. di pubblicare la presente deliberazione, nonché l'Allegato A alla deliberazione 111/06, l'Allegato A alla deliberazione 280/07, il Testo Integrato Trasporto e l'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione 128/2017/R/eel come modificati dal

presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 4 luglio 2019.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini